



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
11/80/CR10a/C11

**ATTUAZIONE DELL'ART. 70, COMMA 5 DEL D. LGS. 59/2010 –
(DIRETTIVA 2006/123/CE) IN MATERIA DI POSTEGGI SU AREE PUBBLICHE**

Con la trasposizione della Direttiva 2006/123/CE nell'ordinamento italiano, avvenuta con l'emanazione del decreto legislativo 59/2010, lo Stato ha disciplinato anche il settore delle aree pubbliche.

In particolare, con il combinato disposto dell'art. 16 e dell'art. 70, comma 5 del decreto, lo Stato ha sancito la necessità di determinare nuovi criteri e modalità per la selezione tra diversi candidati/aspiranti ad ottenere l'autorizzazione/concessione di posteggio su aree pubbliche. E' stato altresì stabilito che il titolo deve essere rilasciato per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami.

L'articolo 70, comma 5, prevede tuttavia che, con intesa in sede di Conferenza Unificata, si procederà all'individuazione “**anche in deroga al disposto di cui all'articolo 16**” dei criteri per il rilascio e il rinnovo delle concessioni dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie.

In merito al quadro normativo esistente le Regioni hanno esaminato le disposizioni come sopra riportate e hanno formulato le seguenti considerazioni.

Merita innanzitutto particolare attenzione il contesto di riferimento caratterizzato da:

Un elevato numero di imprese (circa 160.000) in un settore di straordinaria importanza ai fini del servizio ai consumatori, della animazione e riqualificazione delle aree in cui viene svolto e degli effetti che si potrebbero conseguentemente determinare, a seguito di una norma di diversa organizzazione del settore, in termini:

- occupazionali per i titolari e gli addetti. Al riguardo va considerato che trattasi di un settore di imprese individuali a conduzione familiare (fino all'emanazione del decreto legislativo n. 59 del 2010 la ditta individuale era la esclusiva forma di impresa che poteva essere titolare di concessione);
- di riqualificazione dei centri urbani: le modalità di svolgimento dei mercati su aree pubbliche e il loro legame ai territori e alla tradizione dei medesimi costituisce un patrimonio insostituibile in termini di storicità, identità territoriale, legame alle tradizioni culturali, nell'accezione più ampia del termine;

- di servizio alle aree svantaggiate (frazioni, centri minori) dove questa forma di attività spesso costituisce l'unico servizio di distribuzione a favore dei residenti.

D'altre parte, non può non essere richiamato il fatto che le Commissioni II e X della Camera, l'11 marzo 2010, in seduta congiunta, avevano espresso parere favorevole sull'Atto di Governo n. 171 ("Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno"), con alcune osservazioni, tra cui la seguente: "b) all'articolo 16, al fine di evitare interpretazioni estensive della nozione di "risorse naturali", si valuti l'opportunità di escludere espressamente l'equiparazione dei posteggi in aree di mercato alle risorse naturali".

Infatti, il parere approvato congiuntamente dalle Commissioni II e X della Camera dei Deputati, afferma testualmente (cfr. Bollettino delle Commissioni dell'11 marzo 2010):

- *nelle premesse "segnalata l'esigenza, emersa nel corso delle audizioni svolte, di evitare interpretazioni estensive della nozione di "risorse naturali" contenuta nell'articolo 16 dello schema di decreto legislativo, sia per ragioni di coerenza con la normativa comunitaria (articolo 12 e considerando n. 62 della direttiva) sia per non penalizzare – in particolare attraverso l'equiparazione, operata da alcune regioni, dei posteggi in aree di mercato alle risorse naturali – il settore del commercio ambulante e su aree pubbliche, caratterizzato dalla presenza di oltre 160.000 microimprese, quasi tutte a conduzione familiare;" e ancora "considerate le ripercussioni negative che potrebbero derivare per tali imprese dall'apertura del settore del commercio al dettaglio su aree pubbliche anche alle società di capitali, prevista dall'articolo 69 (rectius. 70)"*
- *e successivamente, fra le osservazioni espresse contestualmente al parere favorevole : "b) all'articolo 16, al fine di evitare interpretazioni estensive della nozione di "risorse naturali, si valuti l'opportunità di escludere espressamente l'equiparazione dei posteggi in aree di mercato alle risorse naturali;" e ancora "g) si valuti l'opportunità di modificare l'articolo 69, al fine di escludere la possibilità di esercizio del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche da parte di società di capitali;"*.

Il parere del Parlamento è stato completamente disatteso nella stesura definitiva del Decreto. E se al limite si può comprendere, in forza della natura liberalizzatrice del provvedimento, l'ingresso nel settore delle società di capitali, non si riesce a capire perché sia stata preferita una immotivata interpretazione estensiva del concetto di "risorse naturali".

Tuttavia, si ribadisce che , per quanto riguarda il commercio al dettaglio su aree pubbliche, una deroga al principio stabilito dall'art. 16 (selezione tra diversi candidati) è contenuta nell'art. 70, comma 5, del medesimo decreto legislativo laddove si stabilisce che con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 16 del decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie.

Si è, di fatto, in presenza di un indirizzo complessivo nel senso del mantenimento dell'attuale sistema di rinnovo delle concessioni. Per altri comparti, infatti, il Parlamento non ha disposto un apposito regime di deroga al principio della non rinnovabilità automatica delle concessioni, come

nel caso delle concessioni di posteggio su aree pubbliche, proprio a motivo della non corrispondenza del suolo su cui insistono queste ultime con le “risorse naturali” menzionate dall’art. 12 della Direttiva e 16 del decreto di recepimento.

Si chiede, pertanto al Governo di voler intervenire, al fine di definire se la nozione di “risorse naturali” o capacità tecniche disponibili” sia o meno applicabile ai posteggi utilizzati per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e le relative concessioni non rientrano fra i casi di cui al comma 4 dell’art. 16 del decreto legislativo n. 59/2010.

In subordine, si chiede che il comma 5 dell’articolo 70 del decreto legislativo n. 59/2010 sia sostituito dal seguente :

“5. Le Regioni, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell’impresa, stabiliscono le norme per il rilascio e il rinnovo delle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche sulla base del criterio prioritario della professionalità, desumibile in primo luogo dalla maggiore anzianità del titolo autorizzatorio e/o concessorio, da riferirsi alla data di originario rilascio del medesimo (indipendentemente dai sub-ingressi che si sono succeduti nel tempo relativamente a quel titolo) nel mercato o fiera oggetto della selezione.”

DURATA

La durata delle concessioni/autorizzazioni è di 12 anni.

Disposizione transitoria:

“Tutte le autorizzazioni/concessioni in essere alla data di entrata in vigore dei nuovi criteri di cui all’articolo 70, comma 5 del d. lgs. 59/2010, sono automaticamente rinnovate PER 12 ANNI indipendentemente dalla loro scadenza originaria.”

Roma, 07/07/2011